



REGOLAMENTO PROVA FINALE

Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale

*Approvato dal Consiglio di Dipartimento
con delibera n. 42 del 31 marzo 2021*

Art. 1 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova d'esame finale. La prova finale per il conseguimento della Laurea, al termine del percorso triennale consiste nella presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, quella per il conseguimento della Laurea Magistrale consiste nella redazione e discussione di una tesi.

Entrambe le prove possono essere presentate in altra forma mediale purché coerente con l'oggetto e la metodologia della ricerca e accompagnata da una relazione scritta.

L'argomento della prova finale è concordato con il docente Relatore, scelto dal laureando tra i docenti afferenti al settore scientifico disciplinare di un insegnamento presente nel percorso nel proprio piano di studio.

Art. 2 - Caratteristiche dell'elaborato finale

L'elaborato può essere di tipo compilativo o sperimentale.

Un elaborato compilativo è una rielaborazione critica delle fonti e della bibliografia relative a un tema definito, che deve mostrarne il valore, gli elementi critici e i possibili sviluppi futuri.

Un elaborato sperimentale è un'indagine che a una rassegna ragionata della letteratura scientifica associa attività pratiche e osservazione sperimentale.

Per i Corsi di Laurea, l'elaborato finale non deve possedere necessariamente caratteri di originalità ma piuttosto un grado di approfondimento appropriato e coerente con il livello degli studi e costituisce un'occasione formativa individuale a completamento del percorso; può essere redatto in italiano o in inglese e deve essere corredato da un riassunto in italiano.

Per i Corsi di Laurea Magistrale, la tesi deve avere caratteristiche di originalità e deve comprovare il possesso delle competenze previste dagli obiettivi formativi del corso stesso. In particolare, essa è finalizzata ad accertare il possesso, da parte del laureando, di un avanzato bagaglio di conoscenze e competenze scientifiche e metodologiche, nonché di sviluppate capacità critiche, utili ad affrontare, analizzare e definire una problematica di carattere scientifico. Potrà avere forma di dissertazione scritta, di elaborato grafico o anche di prodotto multimediale o di altro genere. L'elaborato potrà essere redatto in lingua italiana o inglese (o anche in un'altra delle principali lingue dell'Unione europea, su richiesta del Relatore: francese, tedesco, spagnolo).

Nel caso di elaborati di gruppo, deve potersi rilevare con chiarezza e puntualità, l'apporto di ciascuno, tanto nella preparazione dell'elaborato quanto nella discussione conclusiva.



In nessun caso l'elaborato finale può contenere brani la cui provenienza non sia sufficientemente documentata o elementi che violino le norme relative al diritto d'autore.

Art. 3 - Commissione di Laurea

Il Direttore di Dipartimento, sentito il Presidente del Consiglio Didattico, nomina la Commissione di Laurea, costituita dal Relatore del laureando, con ruolo di Presidente, e da due componenti scelti tra i Professori del corso di Laurea (uno dei quali assumerà il ruolo di segretario verbalizzante).

Possono far parte della Commissione di Laurea, in numero inferiore ai professori e ricercatori strutturati dell'Ateneo, i cultori della materia.

Non è prevista la figura del Correlatore.

In caso di impedimento, ciascun Relatore può indicare un sostituto, comunicandone il nominativo alla Segreteria didattica. Il Relatore supplente deve essere nominato dal Presidente del Consiglio Didattico.

Gli altri componenti della Commissione che si trovino nell'impossibilità di partecipare alla seduta devono darne comunicazione scritta alla Segreteria Didattica almeno 5 giorni antecedenti l'esame finale di laurea, proponendo nel contempo il professore o ricercatore incaricato a sostituirli.

La Commissione di Laurea è convocata dal Presidente della Commissione stessa.

I Componenti la Commissione, esaminato in precedenza l'elaborato del Candidato, espongono le loro valutazioni in un esame pubblico. Il Candidato a sua volta, nell'illustrare il proprio lavoro, deve essere in grado di sostenere le proprie scelte operative e rispondere alle osservazioni dei Commissari.

Al Presidente della Commissione spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento dell'esame finale nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 4 - Commissione di Laurea Magistrale

Il Direttore di Dipartimento, sentiti i Presidenti dei Consigli Didattici, nomina la Commissione di Laurea Magistrale, costituita di norma da 11 componenti, e comunque da non meno di 7, scelti tra i Professori dei Corsi di Laurea Magistrale (uno dei quali assumerà il ruolo di segretario verbalizzante), dal Relatore del laureando e dal Correlatore. Della Commissione possono anche far parte esperti esterni o docenti di altre università.

Nell'ambito di ciascuna Commissione il ruolo di Presidente sarà ricoperto dal professore di I fascia o, in assenza, dal professore di II fascia, più anziano nel ruolo.

In caso di impedimento, ciascun Relatore può indicare un sostituto, comunicandone il nominativo alla Segreteria didattica. Il Relatore supplente deve essere nominato dal Direttore di Dipartimento.

Gli altri componenti della Commissione che si trovino nell'impossibilità di partecipare alla seduta devono darne comunicazione scritta alla Segreteria Didattica almeno 5 giorni antecedenti l'esame



finale di laurea, proponendo nel contempo il professore o ricercatore incaricato a sostituirli.

La Commissione di Laurea Magistrale è convocata dal Direttore di Dipartimento.

Il candidato discute pubblicamente i risultati della tesi davanti alla Commissione di Laurea Magistrale che esprime il giudizio tenendo conto della qualità del lavoro svolto.

Al Presidente della Commissione spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento dell'esame finale nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 5 Condizioni e termini per la presentazione dell'elaborato finale

Per essere ammesso a sostenere la prova d'esame finale, lo studente deve avere superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studi.

Lo studente laureando non potrà sostenere esami nei 15 giorni precedenti la seduta già fissata per la prova finale.

La domanda di Laurea deve essere presentata alla Segreteria Studenti – Polo Urbano esclusivamente con modalità online, secondo le indicazioni presenti nella sezione Didattica del Portale del Dipartimento.

Art. 6 Valutazione della prova finale e voto di Laurea

Laurea

Il voto di laurea, espresso in centodecimi, è il risultato della conversione in centodecimi della media ponderata dei voti conseguiti dallo studente negli esami di profitto in rapporto ai crediti formativi, con arrotondamento al terzo decimale, a cui si somma:

1. 0,25 punti per ogni lode attribuita agli esami di profitto, fino a un massimo di 1 punto;
2. 1 punto se lo studente è in corso;
3. 1 punto se lo studente ha effettuato parte del percorso all'estero (certificazione Erasmus o altra forma di internazionalizzazione della durata minima di tre mesi);
4. 1 punto se lo studente ha svolto all'estero ricerche specifiche per la stesura dell'elaborato finale;
5. il punteggio attribuito dalla Commissione all'elaborato finale, compreso tra 0 e 4 punti.

L'eventuale parte frazionaria del voto complessivo è arrotondata ad 1 se maggiore o uguale a 0,5, a 0 nel caso contrario.

L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione.

Laurea magistrale

Il voto di laurea, espresso in centodecimi, è il risultato della conversione in centodecimi della media ponderata dei voti conseguiti dallo studente negli esami di profitto in rapporto ai crediti formativi, con arrotondamento al terzo decimale, a cui si somma:

1. 0,25 punti per ogni lode attribuita agli esami di profitto, fino a un massimo di 1 punto;
2. 1 punto se lo studente è in corso;



3. 1 punto se lo studente ha effettuato parte del percorso all'estero (certificazione Erasmus o altra forma di internazionalizzazione della durata minima di tre mesi);
4. 1 punto se lo studente ha svolto all'estero ricerche specifiche per la stesura dell'elaborato finale;
5. il punteggio attribuito dalla Commissione all'elaborato finale, compreso tra 0 e 7 punti.

L'eventuale parte frazionaria del voto complessivo è arrotondata ad 1 se maggiore o uguale a 0.5, a 0 nel caso contrario.

L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110, è subordinata al concorde riconoscimento della rilevanza dei risultati raggiunti e alla valutazione unanime della Commissione.